



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/11 DEL 26.1.2011

Oggetto: L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, art. 9. Sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto. Variazione codice di esenzione per le prestazioni sanitarie erogate a favore degli ex esposti all'amianto residenti in Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 26/29 del 6.7.2010 nello stabilire, in applicazione del disposto di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, che le prestazioni sanitarie per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto elencate nel protocollo operativo allegato alla medesima deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, vengono erogate in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, dalle ASL della Sardegna, ha individuato il codice alfanumerico di esenzione "D06", quale esenzione per condizione, da riportare nel ricettario del SSN per dette prestazioni sanitarie.

L'Assessore fa ora presente che, essendo stato tale codice utilizzato a livello nazionale per altra esenzione, occorre provvedere all'individuazione di un nuovo codice da riportare sempre nel ricettario del SSN per le prestazioni sanitarie in questione, precisando che, tuttavia, anche il nuovo codice può essere suscettibile di variazione qualora a livello nazionale si decidesse di utilizzarlo per individuare nuove tipologie di esenzione, come specificato dal competente Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativo e dell'assistenza farmaceutica dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale all'atto della comunicazione del nuovo codice di esenzione.

Il nuovo codice di esenzione per condizione, che varia quello individuato nella deliberazione della Giunta regionale n 26/29 del 6.7.2010, risulta essere "D99" come da comunicazione del suddetto Servizio; si rimarca che tale nuovo codice dovrà essere riportato nel ricettario del SSN per le prestazioni sanitarie anzidette e sarà utilizzabile solo dai medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e dai medici specialisti delle strutture ospedaliere e ambulatoriali delle ASL della Sardegna, nonché dai medici specialisti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari con le quali le



stesse ASL abbiano definito appositi accordi, per le prestazioni sanitarie e con le modalità di cui al protocollo operativo allegato alla su richiamata deliberazione, come in essa già specificato.

L'Assessore propone inoltre che, nella eventualità che si rendesse ancora necessario provvedere alla variazione del codice di esenzione per le prestazioni sanitarie in argomento, la variazione potrà avvenire con determinazione del Direttore generale della Sanità.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di variare il codice di esenzione per condizione individuato nella deliberazione della Giunta regionale n. 26/29 del 6.7.2010, con il nuovo codice che risulta essere "D99", rimarcando che lo stesso, come stabilito nella suddetta deliberazione, dovrà essere riportato nel ricettario del SSN per le prestazioni sanitarie da erogare, con spese a carico dell'Amministrazione regionale, dalle ASL della Sardegna per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. n. 22/2005, utilizzabile solo dai medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e dai medici specialisti delle strutture ospedaliere e ambulatoriali delle ASL della Sardegna, nonché dai medici specialisti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari con le quali le stesse ASL abbiano definito appositi accordi, per le prestazioni sanitarie e con le modalità di cui al protocollo operativo allegato alla su richiamata deliberazione n. 26/29 del 2010.

Conseguentemente dovrà essere aggiornato l'elenco delle esenzioni "Tabella Codici Esenzione" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi" in vigore dall'1.1.2010.

I Direttori generali delle ASL della Sardegna, dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari dovranno garantire la massima divulgazione del presente provvedimento e del protocollo operativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/29 del 6.7.2010, nonché il corretto utilizzo del codice di esenzione variato.

Nella eventualità che si rendesse ancora necessario provvedere alla variazione del codice di esenzione per le prestazioni sanitarie in argomento, tale variazione avverrà con determinazione del Direttore generale della Sanità.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci